Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 25 gennaio — Numero 20

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 25; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 42, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1974.*

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE *23 gennaio 1921, n. 5, che modifica il sistema di liquidazione e riscossione del diritto erariale sugli spettacoli e approva la convenzione 8 gennaio 1921 fra lo Stato e la Società italiana degli autori* — REGIO DECRETO-LEGGE *30 dicembre 1920, n. 1907, che apporta modificazioni a quello 2 aprile 1920, n. 451, concernente l'ordinamento del R. esercito* — REGIO DECRETO *16 gennaio 1921, n. 3, relativo alla composizione ed al funzionamento del Consiglio dell'esercito, ed alle attribuzioni del Capo di Stato maggiore.*

Il numero 5 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i ministri del tesoro, dell'interno e dell'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli dati al pubblico a pagamento nei teatri ed altri luoghi chiusi con opere liriche, drammatiche e mimiche, operette, concerti vocali e strumentali; riviste, coreografie; circhi equestri, marionette e spettacoli di varietà di ogni genere è dovuto allo Stato in tutti i Comuni del Regno il diritto erariale nella misura del dieci per cento, diritto comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro mutilati di cui all'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 736, e del contributo di beneficenza di Stato.

Il diritto erariale nella misura del dieci per cento deve essere riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza.

Il diritto erariale anzidetto deve essere pagato prima della fine di ogni rappresentazione all'agente incaricato della riscossione per conto dello Stato, dall'impresario, dall'appaltatore o da chiunque abbia ottenuto la licenza voluta dalla legge di pubblica sicurezza.

Art. 2.

L'introito lordo totale di cui all'articolo precedente è costituito oltre che dall'importo dei biglietti d'ingresso e dei posti di ogni natura venduti per lo spettacolo, anche dalla quota serale di abbonamento o di dotazione, dalla quota riferentesi a posti di proprietà privata e relativo diritto d'ingresso, dagli addobbi, dai cuscinaggi e da ogni e qualsiasi privilegio o prelevazione o soprapprezzo ove ne esistano.

Per gli abbonamenti in corso all'andata in vigore del presente decreto il diritto erariale è dovuto proporzionalmente al numero delle rappresentazioni a cui l'abbonamento dà ancora diritto.

Art. 3.

Gli impresari degli spettacoli di cui al precedente art. 1 hanno l'obbligo di tenere un registro a madre e figlia vidimato e numerato dall'autorità di pubblica sicurezza, sul quale per ogni spettacolo compileranno un *bordereau* che dovrà essere firmato dall'impresario o capocomico o da chi per esso, dal proprietario o conduttore del teatro o locale e dall'agente incaricato della riscossione del diritto erariale per conto dello Stato.

Art. 4.

Il diritto erariale per l'ingresso ai veglioni, the danzanti, feste ed accademie di ballo, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, alle esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali, ai giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, alle baracche, tende ed altre costruzioni trasportabili di proprietà di esercenti girovaghi deve riscuotersi nella mi-

sura stabilita dall'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 767, a mezzo di biglietti bollati di Stato.

L'abbuono concesso agli impresari di spettacoli cinematografici ai termini dell'art. 2, primo comma, del R. decreto 5 giugno 1920, numero 767, è ridotto al 4,50 per cento dei diritti erariali.

Art. 5.

Alla Società italiana degli autori con sede in Milano eretta in Ente morale col R. decreto 1º febbraio 1891, n. 53, è conferito l'incarico di riscuotere per conto dello Stato il diritto erariale di cui al precedente art. 1, per il tempo ed alle condizioni risultanti dalla convenzione allegata al presente decreto.

All'uopo è approvata l'annessa convenzione stipulata a nome del Governo dal ministro delle finanze con i rappresentanti della Società italiana degli autori e sottoscritta a Roma addì 8 gennaio 1921, intesa a disciplinare la riscossione per conto dello Stato del diritto erariale sui pubblici spettacoli.

Il Governo è autorizzato ad affidare alla Società italiana degli autori anche la riscossione del diritto addizionale, nella misura del due per cento dell'introito lordo totale di ogni spettacolo contemplato dall'art. 1 del presente decreto, a norma dell'art. 18 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567.

Art. 6.

Il compenso nella misura del 4,50 per cento spettante alla Società ai termini della convenzione allegata al presente decreto verrà dalla Società trattenuto all'atto di ciascun versamento.

Alla fine di ogni trimestre, e sulle risultanze dei prospetti trimestrali inviati dalla Società, il Ministero delle finanze provvederà per la liquidazione definitiva della percentuale spettante alla Società e per la conseguente regolazione nei riguardi del bilancio, delle somme ad essa dovute per poi procedere al pagamento od alla ripetizione di ciò che in più od in meno risulti reciprocamente dovuto.

Art. 7.

Nel caso di mancato pagamento da parte dell'impresa del diritto erariale o di constatata frode od alterazione nella compilazione dei *bordereaux*, l'autorità di pubblica sicurezza, a richiesta dei rappresentanti della Società italiana degli autori, provvederà per la chiusura del teatro o altro locale.

Art. 8.

La vigilanza sui teatri per l'applicazione del diritto erariale di cui al precedente art. 1, è affidata, non solo ai rappresentanti della Società italiana degli autori, ma anche ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria ed agli altri funzionari ed agenti indicati nell'art. 131 del testo unico delle leggi sul bollo 6 gennaio 1918, numero 135.

A tale effetto gli impresari hanno l'obbligo di rilasciare per ciascun teatro due tessere gratuite ad uso dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Con decreto del ministro delle finanze sarà inoltre nominata una Commissione centrale di vigilanza gratuita. I membri della detta Commissione saranno muniti di tessera rilasciata dal Ministero delle finanze e controfirmata dalla Società italiana degli autori, per mezzo della quale tessera essi avranno diritto all'ingresso in tutti i teatri e ad una poltrona da fissarsi volta per volta.

Art. 9.

Le licenze per spettacoli teatrali ed altri trattenimenti pubblici, di cui al precedente art. 1, non debbono essere consegnate agli impresari dall'autorità di pubblica sicurezza fino a che essi non abbiano formalmente dichiarato di assoggettarsi al pagamento del diritto erariale mediante l'accertamento da eseguirsi ai termini del presente decreto dalla Società italiana degli autori.

Art. 10

A datare dall'attuazione del presente decreto cesserà ogni ingerenza da parte dei comuni per la riscossione della tassa di bollo sul provento dei pubblici spettacoli a norma dell'art. 7 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A.

La quota spettante ai comuni che, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, riscuotevano per proprio conto la tassa di bollo sul provento degli spettacoli di cui all'art. 1 e su quelle dei trattenimenti di cui all'art. 4, sarà da ripartirsi di conformità al disposto dell'art. 17 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 567.

In relazione alla quota spettante allo stato per diritto erariale sui pubblici spettacoli sarà stanziata in ciascun esercizio finanziario nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (Sotto segretariato delle belle arti) in apposito capitolo, la somma di lire 200,000 per lo scopo specifico della tutela ed incremento dell'arte drammatica e lirica in quella forma e secondo norme che saranno stabilite con apposito regolamento.

Per l'esercizio 1920-921 tale stanziamento sarà di lire 80,000.

Art. 11.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge di bollo testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, e disposizioni successive, comprese quelle degli articoli 3, 13, 14, 16, 17, 18 e 21 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567, e quelle degli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 767, in quanto non siano incompatibili col presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto andrà in vigore a datare dal 9 febbraio 1921.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Allegato A.

Convenzione.

Questo giorno 8 gennaio 1921, in Roma, nella sede del Ministero delle finanze fra il Governo rappresentato da S. E. l'avv. Bertone Giovanni Battista, sotto segretario di Stato per le finanze, in rappresentanza di S. E. l'avv. Luigi Facta, ministro segretario di Stato per le finanze, e la Società italiana degli autori con sede in Milano, rappresentata dai signori commendatore Dario Niccodemi fu Antonio e Alessandro Varaldo fu Giuseppe, rispettivamente presidente e direttore generale della Società stessa, si conviene quanto segue, salvo l'approvazione rispettiva del Consiglio dei ministri e del Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Premesso che l'attuazione del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567, per quanto concerne la riscossione della tassa di bollo e del contributo di beneficenza sugli spettacoli, deve essere ulteriormente rimandata per dar modo all'amministrazione finanziaria ed agli impresari teatrali di organizzare i rispettivi servizi, mentre d'altra parte vi è urgenza d'iniziare intanto un'azione di riassetto del regime tributario dei detti spettacoli indeclinabilmente necessaria anche per ragione di perequazione nell'interesse dell'erario dei Comuni e soprattutto delle istituzioni di pubblica beneficenza.

Per queste considerazioni, in seguito anche ai voti formulati dai rappresentanti dell'industria teatrale, l'amministrazione finanziaria, per contemperare nel frattempo gli interessi dell'industria medesima con quelli dello Stato e degli altri Enti suindicati, è venuta nella determinazione di rimandare l'applicazione del citato R. de-

creto 4 maggio 1920, n. 567, per quanto riguarda la misura ed il sistema di riscossione del diritto erariale per gli spettacoli di cui all'art. 1 della presente convenzione e di attuare intanto in via di esperimento un particolare regime di tassazione, come si pratica per il diritto d'autore, nel senso di assoggettare gli spettacoli stessi ad un diritto erariale sull'incasso lordo di ogni spettacolo nella misura del dieci per cento comprensivo della tassa di bollo, addizionale pro-mutilati e del contributo di beneficenza di Stato, affidandone la riscossione alla Società italiana degli autori con sede in Milano.

Conformemente a tale determinazione S. E. l'avv. Bertone Giovanni Battista, sottosegretario di Stato per le finanze, in rappresentanza dell'amministrazione finanziaria, da una parte, ed i signori comm. Dario Niccodemi, quale presidente, e Alessandro Varaldo, quale direttore generale della Società italiana degli autori dall'altra, hanno stipulato la presente convenzione, in virtù della quale resta fra le dette parti stabilito quanto appresso:

Art. 1.

È affidato in via di esperimento alla Società italiana degli autori con sede in Milano (eretta in Ente morale con Regio decreto 1° febbraio 1891, n. 53), l'incarico d'incassare per conto dello Stato il diritto erariale nella misura del 10 per cento sull'introito lordo totale di ogni spettacolo come in appresso specificato, diritto comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro-mutilati e del contributo di beneficenza di Stato.

Il diritto erariale, nella misura del 10 per cento, dovrà essere incassato anche per gli spettacoli di beneficenza.

Gli spettacoli per i quali l'incarico è come sopra affidato sono quelli dati al pubblico (o comunque considerati pubblici dalla giurisprudenza) con opere liriche, drammatiche e mimiche; operette; concerti vocali e istrumentali; riviste; coreografie; circhi equestri; marionette o spettacoli di varietà d'ogni genere.

Restano invece esclusi i veglioni, the danzanti, feste ed accademie di ballo; gli spettacoli cinematografici e quelli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo; le esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali; i giuochi, esercizi o gare di qualsiasi natura, per i quali tutti il diritto erariale continuerà a riscuotersi col mezzo dei biglietti bollati di Stato.

Così pure restano esclusi i concerti dati nell'anfiteatro comunale Augusteo di Roma, per i quali nulla è innovato al sistema di riscossione del diritto erariale vigente, in virtù dei particolari accordi interceduti fra l'Amministrazione finanziaria e la Direzione di quell'Istituto.

Art. 2.

La Società italiana degli autori entro un mese dalla data della presente Convenzione dovrà trasmettere alla Direzione generale del bollo e delle concessioni governative l'elenco dei Comuni nei quali essa ha un proprio rappresentante, con l'indicazione del nome e cognome del rappresentante stesso.

La Società darà comunicazione come sopra di ogni mutamento che in seguito si rendesse necessario nel personale delle sue agenzie.

Art. 3.

L'incasso lordo totale di cui all'articolo 1 si intende costituito oltre che dall'importo dei biglietti d'ingresso e dei posti di ogni natura venduti per lo spettacolo, anche dalla quota serale di abbonamento o di dotazione, dalla quota riferentesi a posti di proprietà privata e relativo diritto d'ingresso, dagli addobbi, dai cuscinaggi e da ogni e qualsiasi privilegio o prelevazione o sopraprezzo ove ne esistano.

Per gli abbonamenti in corso all'andata in vigore della presente convenzione, il diritto erariale sarà incassato proporzionalmente al numero delle rappresentazioni a cui l'abbonamento dà ancora diritto.

Art. 4.

L'incasso totale come sopra dovrà risultare da un *bordereau* staccato da un libro a madre e figlia. Il *bordereau* dovrà essere firmato dal proprietario o conduttore del teatro, dall'impresario o capocomico o da chi per esso e dall'agente della Società italiana degli autori.

Art. 5.

La Società italiana degli autori darà al Ministero delle finanze un rendiconto trimestrale degli incassi fatti per conto dello Stato come agli articoli precedenti. Tale rendiconto sarà redatto in prospetti dai quali risulteranno gli incassi fatti in ogni Comune.

Nei prospetti relativi alle riscossioni per gli spettacoli dati nei capoluoghi di provincia, i relativi proventi dovranno essere distinti anche per teatro, con la esatta indicazione delle rappresentazioni eseguite in ciascun teatro.

Eccezionalmente il primo prospetto comprenderà i proventi dei mesi febbraio e marzo 1921.

Art. 6.

L'importo dovuto allo Stato in base ai rendiconti di cui sopra sarà dalla Società italiana degli autori versato alla R. tesoreria provinciale di Milano.

Il versamento alla detta tesoreria delle somme incassate sarà effettuato entro ciascun mese successivo a quello dell'avvenuta rappresentazione.

In caso di ritardo nel versamento allo Stato degli importi mensili, la Società italiana degli autori sarà tenuta a corrispondere l'interesse del 5 per cento.

Art. 7.

La Società italiana degli autori è tenuta a conservare presso la sua sede i *bordereaux* di cui all'articolo 4 per due anni almeno, per gli eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 8.

La Società italiana degli autori è responsabile verso lo Stato del diritto erariale che per ogni spettacolo sopra elencato dovrebbe incassare in base al *bordereau*.

Per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione, la Società dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilità del mandato.

Art. 9.

Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale, o di constatata frode od alterazione nella compilazione dei *bordereaux*, l'autorità di pubblica sicurezza a richiesta del rappresentante della Società italiana degli autori provvederà per la chiusura del teatro.

La Società ne darà subito notizia alla Direzione generale del bollo e delle concessioni governative.

Art. 10.

La vigilanza sui teatri per l'applicazione della presente convenzione è affidata non solo ai rappresentanti della Società italiana degli autori, ma anche ai funzionari della Amministrazione finanziaria ed agli altri funzionari ed agenti indicati nell'art. 131 del testo unico delle leggi sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Art. 11.

Agli effetti dell'articolo precedente gli impresari hanno l'obbligo di rilasciare per ciascun teatro due tessere gratuite ad uso dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 12.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione, la Società italiana degli autori avrà diritto ad una percentuale sulle riscossioni nella misura del quattro e cinquanta per cento, restando inteso che detto compenso è comprensivo di tutte

indistintamente le spese occorrenti all'esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata.

Detta percentuale verrà dalla Società trattenuta all'atto di ciascun versamento.

Alla fine di ciascun trimestre, in base ai prospetti trimestrali inviati dalla Società, l'Amministrazione provvederà alla definitiva liquidazione di tale percentuale ed alla conseguente regolazione nei riguardi del bilancio delle somme dovute alla Società.

In base alla stessa liquidazione la Società provvederà eventualmente all'immediato versamento delle somme che risultassero in più trattenute.

Art. 13.

La presente convenzione avrà effetto dal 9 febbraio 1921 a tutto il 30 giugno 1922, salvo all'Amministrazione finanziaria la facoltà di limitarla al 31 dicembre 1921, ma previa, in questo caso, regolare disdetta da darsi entro il mese di settembre 1921.

Art. 14.

La Società italiana degli autori è autorizzata in via eccezionale ad incassare una somma fissa a titolo di diritto erariale, anzichè il 10 per cento come sopra stabilito nei pochissimi casi in cui o per la minima importanza della località, o per la natura dello spettacolo o per il genere del locale in cui lo spettacolo è dato non sia assolutamente possibile l'accertamento dell'incasso e la redazione del *bordereau*.

In tali casi eccezionali la somma da esigere per conto dello Stato dovrà essere non inferiore a quella incassata per diritto d'autore e nei casi in cui si diano opere di pubblico dominio non inferiore a quella che la Società percepirebbe se l'opera non fosse di pubblico dominio.

Art. 15.

La Società si obbliga fin d'ora ad assumere l'incarico della riscossione del diritto erariale per gli spettacoli dati nelle nuove provincie della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina e nelle colonie, alle stesse condizioni con la presente stabilite, in quanto il Governo riconosca l'opportunità di estendere alle dette Provincie e colonie il sistema di riscossione del diritto erariale con le modalità stabilite giusta la presente convenzione per le altre Provincie del Regno.

Art. 16.

La presente convenzione sarà registrata con la tassa fissa di lire 3.

La presente convenzione, stesa in tre esemplari, venne letta nel gabinetto di S. E. il sottosegretario per le finanze e sottoscritta dai rappresentanti delle parti contraenti.

Firmano pure insieme con i rappresentanti della Società i signori comm. Marco Praga, comm. Adolfo Re Riccardi, Luigi Chiarelli e avv. Paolo Giordani che hanno preso parte nella loro qualità di soci o consiglieri della Società italiana degli autori alla discussione ed alla conclusione del presente accordo.

Giovanni Battista Bertone — Dario Niccodemi — Alessandro Varaldo — Marco Praga — Adolfo Re Riccardi — Luigi Chiarelli — Paolo Giordani.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Il numero 1907 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 515;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;
Visto il R. decreto legge 21 marzo 1920, n. 480;
Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451;
Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1920, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 739;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 7, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 63 e 64 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, sono sostituiti dai seguenti:

Stato maggiore generale del R. esercito e comandi di grandi unità.

Art. 7. — Fanno parte dello stato maggiore generale del R. esercito:

a) i membri militari del Consiglio dell'esercito e cioè:

1° i quattro generali designati per l'eventuale comando di una armata in guerra;

2° il capo di stato maggiore dell'esercito;

3° gli altri ufficiali generali chiamati a far parte del Consiglio stesso secondo le norme fissate per la sua costituzione;

b) il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re;

c) il presidente del tribunale supremo di guerra e marina;

d) i 10 comandanti di corpo d'armata territoriale;

e) il direttore superiore delle scuole;

f) il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;

g) l'ispettore generale del corpo della R. guardia di finanza;

h) il comandante generale del corpo della R. guardia di pubblica sicurezza;

i) i 27 comandanti di divisione di fanteria, i 3 comandanti di divisione alpina, il comandante di divisione di cavalleria, il generale di divisione di artiglieria e il generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni;

l) gli ufficiali generali di arma combattente non compresi negli articoli seguenti.

La composizione del Consiglio dell'esercito, le sue attribuzioni e quelle del capo di stato maggiore del R. esercito sono determinate con decreto Reale su proposta del ministro della guerra, udito il Consiglio dei ministri.

Con decreto del ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro, sarà stabilita la misura delle indennità spettanti ai componenti il Consiglio dell'esercito.

Ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare.

Art. 47. — Il personale tecnico dell'Istituto geografico militare è costituito come appresso:

geodeta capo
ingegneri geografi
topografi capi
topografi.

Art. 48. — Il numero del predetto personale è determinato dalla seguente tabella:

1	geodeta capo
5	ingegneri geografi
17	topografi capi
87	topografi
Totale	110

Personale tecnico del genio.

Art. 49. — Il personale tecnico del genio comprende: il direttore tecnico dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica; ingegneri elettricisti addetti all'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio; dottori in chimica addetti al laboratorio pirotecnico e di studi chimici del genio.

Art. 50. — Il numero del predetto personale è determinato dalla seguente tabella:

1 direttore tecnico dell'Istituto centrale di radiologia ed elettrotecnica
2 ingegneri elettricisti
2 dottori in chimica

Totale 5

Ragionieri di artiglieria.

Art. 57. — I ragionieri di artiglieria si distinguono in:
ragioniere di artiglieria superiore
ragionieri di artiglieria capi
ragionieri di artiglieria

Art. 58. — Il numero dei predetti ragionieri di artiglieria è determinato dalla seguente tabella: (1)

1 ragioniere di artiglieria superiore
44 ragionieri di artiglieria capi
101 ragionieri di artiglieria

Totale 146

(1) Non sono compresi i ragionieri di artiglieria che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

Capi tecnici di artiglieria e del genio.

Art. 59. — I capi tecnici di artiglieria e del genio si distinguono in:
capi tecnici capi officina
capi tecnici

Art. 60. — Il numero dei predetti capi tecnici è determinato dalla seguente tabella: (1)

31 capi tecnici capi officina
86 capi tecnici

Totale 117

(1) Non sono compresi i capi tecnici di artiglieria e del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali; quelli fuori ruolo e quelli a disposizione del Ministero della marina.

Personali delle Amministrazioni militari dipendenti.

Art. 63. — Il personale d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti di cui alle lettere *i*), *l*), *m*), dell'art. 46 è suddiviso nelle seguenti categorie e gradi:

a) archivisti delle Amministrazioni militari dipendenti;
applicati delle Amministrazioni militari dipendenti;
b) primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
c) primi assistenti del genio militare;
assistenti del genio militare.

Art. 64. — Il numero complessivo per ciascuna categoria di detti personali e la sua ripartizione per gradi, sono determinati dalla seguente tabella: (1)

683 archivisti delle Amministrazioni militari dipendenti;
1024 applicati delle Amministrazioni militari dipendenti

Totale 1707

161 primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
241 ufficiali d'ordine dei magazzini militari

Totale 402

84 primi assistenti del genio;
126 assistenti del genio

Totale 210

(1) Non sono compresi gli impiegati d'ordine delle tre suddette categorie che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e i posti occupati dai sottufficiali in servizio sedentario.

Art. 2.

Gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 21 marzo 1920, n. 480, sono abrogati. L'art. 3 del predetto decreto è modificato come segue:

Gli stipendi e i relativi aumenti periodici del personale d'ordine delle Amministrazioni militari provinciali saranno stabiliti in conformità della tabella annessa al decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, e relativa al personale d'ordine delle Amministrazioni centrali.

Ai detti personali inoltre sono applicabili tutte le disposizioni di indole generale e quelle speciali per il personale d'ordine delle Amministrazioni centrali, di cui nei decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739.

Art. 3.

Il termine per la presentazione al Parlamento dei disegni di legge di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, è prorogato al 30 giugno 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 3 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 9 aprile 1914, n. 282 e 288;

Visti i Regi decreti 5 marzo 1908, n. 77, 10 settembre 1914, n. 997, 28 marzo 1915, n. 337 e 1° aprile 1915, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451 modificato dal R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1907;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quelli delle colonie e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio dell'esercito deve essere chiamato a pronunciarsi sulle più importanti questioni relative all'ordinamento, al reclutamento, all'addestramento, armamento ed equipaggiamento dell'esercito, alla sua mobilitazione e radunata in caso di guerra, alla sistemazione difensiva del territorio dello Stato ed in genere sui più importanti argomenti interessanti l'organizzazione della difesa nazionale.

Il Consiglio si pronuncia anche sulle questioni inerenti alla organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle colonie che gli vengono sottoposte dal ministro competente pel tramite del ministro della guerra.

Art. 2.

Il Consiglio è convocato dal ministro della guerra in riunioni periodiche, e, occorrendo, in riunioni straordinarie.

Ogni qualvolta debbansi trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle forze di terra e di mare o questioni attinenti ad ordinamenti militari che comunque possano interessare la R. marina, il Consiglio dell'esercito si riunirà in assemblea plenaria col Comitato degli ammiragli, per deliberazione presa di concerto tra i ministri della guerra e della marina.

Art. 3.

Il Consiglio dell'esercito si compone;

a) del ministro della guerra, presidente;

b) di un generale d'esercito o di corpo d'armata, vice-presidente;

c) dei quattro generali d'esercito o di corpo di armata designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra;

d) di tre generali d'esercito o di corpo d'armata;

e) del capo di stato maggiore dell'esercito.

Gli ufficiali generali di cui alle lettere *b*) e *d*) sono nominati per decreto Reale alla fine di ogni anno, e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.

Gli altri membri fanno di diritto parte del Consiglio.

Art. 4.

Per la trattazione di determinate questioni possono, di volta in volta, per deliberazione del presidente, essere chiamati a far parte del Consiglio, con voto consultivo, ufficiali del R. esercito e della R. marina o personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Nei casi in cui il Consiglio dell'esercito si riunisce in assemblea plenaria col Comitato degli ammiragli, interviene alle sedute anche il ministro della marina.

Analogamente, nel caso che il Consiglio debba pronunciarsi sulle questioni interessanti le colonie, di cui all'art. 1, interverrà alle sedute il ministro delle colonie.

Tanto il ministro della guerra quanto, nei casi in cui intervengano alle sedute, i ministri della marina e delle colonie, non hanno voto.

Art. 5.

Il vice presidente del Consiglio dell'esercito assume la presidenza del Consiglio stesso in caso di assenza o impedimento del ministro della guerra; particolarmente può essere delegato dal ministro medesimo a presiedere le riunioni del Consiglio nelle quali vengano trattate le questioni tecniche relative alla preparazione della difesa nazionale.

Per le questioni medesime, ed in base ai deliberati del Consiglio, il vice presidente predispone lo studio dei relativi provvedimenti, i quali saranno resi esecutivi soltanto dopo l'approvazione del ministro della guerra, e per suo ordine.

Art. 6.

Il Consiglio dell'esercito cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

Art. 7.

Il capo di stato maggiore dell'esercito in tempo di pace è organo tecnico del ministro della guerra, da cui direttamente dipende, per compiere, coordinare e riferire gli studi relativi alle questioni che debbono formare oggetto di esame da parte del Consiglio dell'esercito, e per la emanazione delle conseguenti disposizioni esecutive.

In tempo di guerra assume le funzioni di capo di stato maggiore del comandante supremo dell'esercito mobilitato.

Art. 8

Con decreti del ministro della guerra saranno stabiliti l'ordinamento della segreteria permanente del Consiglio e l'ordinamento degli uffici dipendenti dal capo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 9.

I Regi decreti 5 marzo 1908, n. 77, 10 settembre 1914, n. 997, 28 marzo 1915, n. 337 e 1 aprile 1915, n. 383 sono abrogati. Sono altresì abrogati i Regi decreti 9 aprile 1914, n. 282 e 283.

Il presente decreto andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente — *Concorsi.*

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

dal giorno 22 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	188 15	Belgio	198 —
Londra	106 065	Berlino	46 29
Svizzera	438 50	Vienna	5 875
Spagna	381 —	Praga	36 —
New York	27 825	Pesos oro	22 37
Olanda	9 30	Pesos carta	9 66

Oro 420 535

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	71 95	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73 16	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Giana cav. Edoardo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 6 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Fabrizi De Biani cav. Icilio, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 6 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 2 maggio 1920:

Adami cav. Cesare, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 3 maggio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 18 agosto 1920:

Cesaris cav. Carlo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 20 agosto 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 26 dicembre 1920:

Ercolani cav. Ercole, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 7 dicembre 1919 nella parte che si riferisce al collocamento in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio del suindicato ufficiale.

Corpo sanitario militare.

Colonnelli.

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Loschi cav. Pietro, colonnello medico, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 6 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Sclavo cav. Luigi, colonnello medico, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 19 marzo 1919, ed inscritto nella riserva.

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Mantova	Mantova	1	Giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 e la domenica dalle ore 10 alle 12
Villenéuve	Aosta	1	Domenica e lunedì dalle ore 8 alle 11 e dalle ore 15 alle 17
Moncalieri	Torino	1	Lunedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17, la domenica dalle ore 9 alle 12
Caselle Torinese	Torino	1	Venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17, la domenica dalle ore 9 alle 12

Sede dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Cambiano	Torino	1	Lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17, la domenica dalle ore 9 alle 12
Pacetto Torinese	Torino	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17, la domenica dalle ore 9 alle 12
Pralormo	Torino	1	Venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17, la domenica dalle ore 9 alle 12
Volpiano	Torino	1	Lunedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17, la domenica dalle ore 9 alle 12
Terranova di Sicilia	Caltanissetta	1	Dal 1° ottobre al 31 marzo: martedì, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 19. Dal 1° aprile al 30 settembre: martedì, giovedì e domenica dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 17 alle ore 19
Lunamatrona	Cagliari	1	Lunedì e martedì di ogni settimana dalle ore 16 alle 18
Terzigno	Napoli	1	Domenica dalle ore 9 alle 14
Ariccia	Roma	1	Domenica dalle ore 10 alle 12
Arsoli	Roma	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12
Genazzano	Roma	1	Domenica e lunedì dalle ore 9 alle 12
Rocca di Papa	Roma	1	Domenica dalle ore 10 alle 13

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra:

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'articolo 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.